# CAMERA DEI DEPUTATI N. 472-A

# RELAZIONE DELLA GIUNTA
## PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(SFORZA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(VANONI)**

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
**(LOMBARDO IVAN MATTEO)**

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
**(BERTONE)**

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(GRASSI)**

***nella seduta del 5 aprile 1949***

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale e del relativo scambio di note, conclusi a Roma il 29 maggio 1948

***Presentata alla Presidenza il 23 maggio 1949***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo italo-francese, firmato a Roma il 29 maggio 1948 in materia di proprietà industriale, che è sottoposto alla nostra approvazione per la ratifica, è un altro degli atti coi quali si pone fine e riparo a un altra tra le conseguenze funeste della ultima guerra, che ha sconvolto i diritti ed i rapporti privati dei cittadini degli stati belligeranti.

Com'è noto, sin dal lontano 1883 l'Italia convenne con i principali stati civili del mondo la tutela della cosiddetta proprietà industriale, e principalmente dei diritti di privativa dalle leggi sempre riconosciuti alle invenzioni, ai disegni e modelli industriali e ornamentali, ai marchi di fabbrica e di commercio (Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883; riveduta successivamente nel 1900, nel 1911, nel 1925 e – pur senza esecuzione in Italia – nel 1934).

Tale convenzione collettiva, aperta a tutti gli Stati che vi vogliano aderire, ha il

fine di assicurare di comune accordo fra gli Stati contraenti, una completa ed efficace protezione all'industria ed al commercio internazionale, e di contribuire a garantire i diritti degli inventori e la lealtà dei rapporti commerciali.

All'articolo 4 della convenzione stessa è stabilito che chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di brevetto per un'invenzione, un disegno o modello industriale, un marchio di fabbrica o di commercio in uno degli Stati contraenti, fruisce, per effettuare il deposito negli altri Stati, e sotto riserva dei diritti dei terzi, di un diritto di priorità durante un termine determinato; e che di conseguenza, l'ulteriore deposito in uno degli altri Stati dell'Unione prima della scadenza di quel termine, non potrà essere invalidato da fatti compiuti nell'intervallo, e particolarmente da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione, dal suo sfruttamento da parte di terzi, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'impiego del marchio. Col Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, circa la proprietà industriale (allegato XV) si convennero disposizioni di favore per le potenze Alleate ed Associate ed i loro cittadini (adempimento delle formalità necessarie per ottenere o conservare in Italia i diritti di proprietà industriale non potute compiere in seguito allo stato di guerra, articolo 1-*a*; domanda dei diritti di priorità basati sul deposito anticipato delle domande fatte nel territorio di una delle Potenze Alleate ed Associate, articolo 1-*b*; azioni giudiziarie contro gli usurpatori, articolo 1-*c*; sospensione del termine di decadenza e di sfruttamento di un brevetto di invenzione o di utilizzo di un modello o marchio di fabbrica durante il periodo della guerra, articolo 2; prolungamento della validità dei diritti stessi, articolo 3).

Le stesse disposizioni sono estese reciprocamente ai diritti dell'Italia e dei cittadini italiani nel territorio delle singole Nazioni Alleate ed Associate; ma v'è escluso ogni trattamento più favorevole di quello accordato nel mdesimo caso a una qualunque altra Nazione Alleata ed Associata o ai suoi cittadini; del pari reciprocamente l'Italia non è tenuta a concedere a quella Potenza e suoi cittadini un trattamento più favorevole di quello che essa stessa ed i suoi cittadini godono nel territorio di quella, articolo 4. Infine l'articolo 5 regola e tutela i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Successivamente l'Italia e parecchie altre Nazioni, membri dell'Unione Internazionale per la protezione della proprietà industriale, stipularono l'accordo di Neuchâtel dell'8 febbraio 1947 (approvato dall'Assemblea Costituente, sanzionato e promulgato col decreto-legge 16 dicembre 1947, n. 1623, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 4 febbraio 1948, n. 28) al fine di rimediare ai danni subiti dai diritti di proprietà industriale in seguito alla seconda guerra mondiale, conservando e reintegrando i diritti di proprietà industriale colpiti durante la guerra.

Infine l'Accordo sottoposto ora alla nostra approvazione completa il precedente accordo del 1947 ed insieme sostituisce le clausole dell'Annesso XV lettera *A*, n. 1, 2, 3, 4, 5 del Trattato di pace con l'espressa rinuncia da parte del Governo francese a valersi delle clausole stesse (articolo 11 dell'Accordo).

L'articolo 1 dell'Accordo, proroga i termini di priorità previsti dall'articolo 4, testé citato, della Convenzione di Parigi del 1883, per il deposito o la registrazione delle domande dei brevetti d'invenzione, dei modelli d'utilità, dei marchi di fabbrica o di commercio, dei disegni o modelli industriali, che non fossero scaduti il 3 settembre 1939, e di quelli sorti dopo tale data ma prima del 1° luglio 1948 per ciascuno dei due Paesi contraenti in favore dei titolari dei diritti riconosciuti in virtù di detta convenzione, o dei loro aventi causa, cittadini di uno di detti paesi, sino allo scadere di un periodo di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 2 dell'Accordo stabilisce un termine di 12 mesi a partire dall'entrata in vigore di esso a favore dei cittadini di ciascuno dei due paesi per ogni atto e formalità, e generalmente per ogni obbligazione prescritta dalla legge e dai regolamenti di ciascuno dei duepaesi senza soprattassa di sosta, né penalità, al fine di conservare i diritti di proprietà industriale non estinti il 3 settembre 1939 o acquistati dopo tale data e sino alla data di entrata in vigore dell'Accordo; con l'unica riserva che il pagamento delle tasse deve effettuarsi secondo i conti in vigore al momento del versamento.

L'articolo 3 stabilisce che la rinnovazione della registrazione dei marchi di fabbrica e di commercio, giunti al termine della loro normale durata di protezione dopo il 3 settembre 1939, ma prima della data dell'entrata in vigore dell'Accordo, avrà effetto retroattivo alla data di scadenza della loro durata normale, purché sia effettuata entro il 31 dicembre 1948.

L'articolo 4 stabilisce che il periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e la data di messa in esecuzione dell'Accordo non sarà computata, sia nel termine previsto per l'attuazione dell'invenzione e l'uso di marchi, sia del termine di 3 anni previsto dal capoverso 2 dell'articolo 6-*bis* della Convenzione di Unione (per richiedere la radiazione dei marchi contraffatti).

L'articolo 4 stesso stabilisce ancora che non potrà essere colpito da una qualsiasi delle sanzioni, previste all'articolo 5 della Convenzione di Unione per prevenire gli abusi della concessione del brevetto per mancato pagamento delle tasse e soprattasse prima dello scadere del termine di un anno a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, alcun brevetto, disegno, o modello industriale, marchio di fabbrica o di commercio ancora in vigore il giorno 3 settembre 1939.

L'articolo 5 tutela i terzi di buona fede che dopo il 3 settembre 1939 e sino alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo abbiano applicato un'invenzione, un modello di utilità, o un disegno o modello industriale; essi potranno continuare nell'applicazione incominciata purché versino un canone (*redevance*) equo, da fissarsi fra le parti interessate o, in difetto, dalla competente magistratura, a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa.

Secondo l'articolo 6 si potrà prolungarne la durata di quei brevetti, che in seguito allo stato di guerra i rispettivi titolari o loro aventi causa non abbiano potuto sfruttare o farle sfruttare normalmente, purché i brevetti stessi siano in vigore al 1° dicembre 1946 anche se in virtù di leggi interne di ciascuno dei due paesi contraenti posteriori a questa data. La proroga verrà accordata per anni interi, ed al massimo per cinque anni, e sarà calcolata tenendosi conto, sia del periodo durante il quale lo sfruttamento normale sia rimasto sospeso, sia dai risultati dello sfruttamento del brevetto, se la sospensione non è stata totale; ed essa verrà accordata – così dispone l'articolo 7 – da apposite commissioni previste da leggi nazionali, (per quanto riguarda l'Italia dalla Commissione dei Ricorsi stabilita all'articolo 71 regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 sulla protezione di brevetti di invenzione industriale) e purché la domanda di proroga, con tutte le indicazioni necessarie a dimostrarne il fondamento, venga depositata prima del 31 dicembre 1948.

Tale proroga – così dispone l'articolo 8 – si aggiunge alla durata normale del brevetto, senza dar luogo, durante la sua durata, ai pagamenti di annualità. I documenti relativi a tali domande sono dispensati da ogni formalità di legalizzazione (articolo 9).

I terzi di buona fede, che avranno iniziato lo sfruttamento d'una invenzione, oggetto di un brevetto previsto nelle disposizioni dell'Accordo per la promulgazione della sua durata, oppure avranno fatto seri preparativi in vista del suo sfruttamento, tra la data normale di cessazione del brevetto stesso e la data di entrata in vigore dell'Accordo, non saranno inquietati.

Con l'articolo 11 il Governo francese rinunzia a valersi delle clausole sopra ricordate per quel che riguarda la proprietà industriale dell'Annesso XV, lettera A, paragrafi 1,2,3,4 e 5 del Trattato di pace.

Assai vantaggiosamente per noi l'articolo 12 dispone che i diritti e le obbligazioni derivanti dalla concessione in virtù di sequestro delle licenze di sfruttamento di brevetti, appartenenti a cittadini italiani, saranno trasferiti ai titolari dei brevetti stessi.

Assai importante l'articolo 13 il quale dispone che la Commissione nostra, prevista dal Protocollo relativo alla costituzione di un'Unione doganale franco–italiana, dovrà iscrivere nel proprio programma la promulgazione di una legislazione analoga o parallela circa le questioni relative alla proprietà industriale.

Infine l'articolo 14 stabilisce l'entrata in vigore del Trattato al 1° luglio 1948 e che esso dovrà essere ratificato dal Parlamento dei due Paesi nelle forme costituzionali.

Lo scambio delle ratifiche avverrà a Roma.

Va rilevata la grande importanza per l'Italia della ottenuta rinunzia del Governo francese alla clausola contenuta nell'articolo 79 n. 4 del Trattato di pace, e rispetto alla quale sono state richieste ed ottenute esplicite precisazioni nelle Note Allegate scambiate fra il nostro Ministro degli esteri conte Sforza e ambasciatore di Francia a Roma Jaques Fouques Duparc in data 29 maggio 1948. Con tali note è confermato che l'accordo in questione relativo alle modalità di applicazione di detto articolo 79 del Trattato di pace, si estende parimenti alla proprietà industriale e segnatamente alle disposizioni del paragrafo 4° di questo articolo.

La clausola del Trattato stabiliva a danno nostro:

1°) che il Governo francese, al pari di quello delle altre potenze vincitrici, non ha obbligo alcuno di restituire al Governo o ai cittadini italiani i diritti di proprietà indu-

striale confiscati, né di calcolare i diritti stessi nelle somme da trattenersi in virtù del paragrafo 1 dell'articolo stesso (il sequestro e confisca dei beni italiani all'estero fino alla concorrenza dell'ammontare dei reclami di ogni singolo governo e relativi cittadini verso l'Italia o cittadini italiani);

2°) che il Governo francese d'altro lato ha il diritto d'imporre, ai diritti e interessi relativi alla proprietà industriale nel suo territorio, acquisiti dal Governo o dai cittaini italiani prima dell'entrata in vigore del Trattato di pace, tutte quelle limitazioni o restrizioni che più gli piacessero.

Ben si rileva nella relazione del Governo che codesta rinunzia francese che segue a quella già dall'Italia ottenuta dagli Stati Uniti dell'America del Nord con gli accordi firmati a Washington il 14 agosto 1947, segna un nuovo successo della nostra politica estera e costituisce un utile precedente da invocarsi dall'Italia nelle eventuali trattative con le altre potenze vincitrici in materia di applicazione delle clausole per noi gravose dell'Annesso XV lettera *A*) del Trattato di pace.

CLERICI, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE
### DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di proprietà industriale e relativo scambio di Note concluso a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 maggio 1948.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a partire dalla sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 14.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE
### DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*